



SENT. NR. 119/2025/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46246 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS a via OMISSIS - C.F. OMISSIS - rappresentato e difeso - giusta procura estesa a margine del ricorso - dall'Avv. Angelo Fiore TARTAGLIA- C.F.: TRT NLF 68L28 D390F (pec: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it - FAX N. 0635491865), presso il cui studio sito in Roma a viale delle Medaglie d'Oro nr. 266, è elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti: Mariateresa Nasso (cf: NSSMTR71A46L063A), pec avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (cf: MNZRST58R13C129I) con pec avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it

SENT. NR. 119/2025/M

con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2
presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024
a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

E

MINISTERO DELLA DIFESA in persona del Ministro p.t.

RESISTENTI

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

- 1) *accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare il diritto del
ricorrente a percepire, a decorrere, dal 23.06.2014, la pensione privilegiata di
7^ Categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. nr. 915/78;*
- 2) *condannare la resistente Amministrazione a corrispondere il suddetto
trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data
di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo;*
- 3) *con vittoria di spese ed onorari di giudizio.*

Per I.N.P.S.:

- 1) *In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto
ricorso e delle domande formulate nelle conclusioni.*
- 2) *In subordine, accertare e dichiarare l'infondatezza nel merito del proposto
ricorso e, per l'effetto, rigettarlo integralmente con la conseguente formula e
statuizione di legge.*
- 3) *Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa relativa al
quinquennio anteriore alla notifica del ricorso giudiziario.*

Con vittorie di spese e compensi di lite.

Per MINISTERO della Difesa

SENT. NR. 119/2025/M

voglia in via principale respingerlo.

In subordine si chiede che gli oneri accessori eventualmente spettanti sui ratei pensionistici arretrati vengano attribuiti secondo i criteri fissati dalla Sentenza n. 10/2002/QM come interpretata dalla Sentenza n.6/2008/QM, entrambe rese dalle Sezioni Riunite di Codesta Corte.

Con vittoria di spese di giudizio ai sensi dell'art. 158 del Codice della Giustizia Contabile come novellato dall'art. 70 del Decreto Legislativo n. 114/2019 con rinvio all'art. 152/bis delle Disposizioni di attuazione al c.p.c., ovvero nella misura che Codesto Onorevole Giudice riterrà congrua.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e il Ministero delle Difesa davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che: il ricorrente è un Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano in congedo, il quale ha partecipato a:

- missione internazionale di pace in Albania (operazione "OMISSIS") dal mese di settembre al mese di dicembre nell'anno 1991, dislocato alla sede di OMISSIS. Impiegato in mansioni di autista, provvedeva al trasporto di viveri e aiuti umanitari dal porto fino al nord dell'Albania al confine con il Kosovo, area questa massicciamente bombardata con proiettili contenenti uranio impoverito, come comprovato dalle mappe diramate dall'UNEP e dalla NATO.

Quale "meccanico mezzi rotati" trattava i mezzi ed i materiali che provenivano dalle zone di guerra della ex Jugoslavia (Bosnia), provvedendo alla pulizia e manutenzione di tutti i veicoli, nonché alla

SENT. NR. 119/2025/M

pulizia delle tende e di altri materiali. In ragione del suo incarico era spesso costretto a spostarsi in varie località, tra cui OMISSIS, OMISSIS e varie cittadine al confine col Kosovo (tra cui la città di OMISSIS). Spesso lavorava all'esterno con turni di servizio h 24 (operazione non armata) ed era alloggiato in una vecchia struttura in muratura. Si cibava con alimenti reperiti in loco ed utilizzava l'acqua del posto sia per bere che per l'igiene personale;

- missione internazionale di pace in Somalia (Missione "OMISSIS") dal 7 settembre 1993 al 14 marzo 1994, dislocato alla sede di Mogadiscio
- Reparto Logistico di contingenza. In relazione all'incarico di "trailerista di container" provvedeva al trasporto di tutti i container che arrivavano al porto e che erano destinati ai vari contingenti italiani dislocati nell'area ed era, dunque, costretto quotidianamente ad attraversare strade polverose, effettuando pattugliamenti, vigilanze e servizi di guardia, senza essere dotato di alcuna misura di protezione individuale. Si recava di frequente anche in altre località, tra cui OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS.

In occasione di tale missione ha assistito al ferimento di un commilitone da "fuoco amico".

Durante le missioni anzidette, in relazione all'impiego cui era preposto, il ricorrente:

- si è dovuto spostare in territori devastati da bombardamenti, percorrendo strade non asfaltate e polverose a bordo di autoveicoli sia coperti che scoperti, senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all'ambiente altamente

inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito "depleto" dalla definizione in lingua inglese "Depleted Uranium", ovvero con la sigla "DU") per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici;

- sempre senza essere dotato di alcun mezzo di protezione ha svolto riparazioni e manutenzioni di automezzi che erano stati utilizzati nelle anzidette condizioni di contaminazione ambientale;

- si è alimentato con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l'igiene personale, acqua del posto;

- ha operato in condizioni di ipervigilanza a causa del costante pericolo per l'incolumità fisica con il fisico debilitato da massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali ed è stato alloggiato in condizioni precarie;

- prima di essere impiegato in ciascuna delle predette missioni svolte in teatro operativo estero è stato sottoposto a multiple somministrazioni vaccinali, in un arco temporale brevissimo, come comprovato dal libretto vaccinale, senza il rispetto dei Protocolli Vaccinali dettati dal Ministero della Salute che impongono che i vaccini devono essere somministrati almeno sei mesi prima dell'invio in missione all'estero e senza che l'Amministrazione effettuasse previamente una verifica sulla situazione immunologica del soggetto.

Nel luglio del 2000 il ricorrente veniva collocato in congedo illimitato e

SENT. NR. 119/2025/M

nel giugno del 2014 veniva riscontrato affetto da Carcinoma della tonsilla dx", infermità per la quale veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "svuotamento laterocervicale dx" nonché a radioterapia e per la quale in data 23.06.2014 presentava domanda di concessione del trattamento pensionistico privilegiato.

La condizione fisica anzidetta determinava uno stato di preoccupazione ed angoscia per il futuro da cui scaturiva un "Disturbo dell'adattamento con ansia", diagnosticato nel giugno del 2017 e il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova, C.M.O. - 1^a Sezione, con il Verbale OMISSIS accertava un "Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso secondario a patologia neoplastica" ed una "Pregressa sindrome ansioso depressiva in remissione da anni senza ausilio di terapia farmacologica", giudicando non classificabile ai fini dell'iscrizione a categoria di compensazione di cui al D.P.R. nr. 915/78 la menomazione complessiva dell'integrità fisica derivante dalle suddette infermità.

L'Amministrazione con nota del 20.02.2018 dichiarava inammissibile la suddetta domanda ritenendo intempestiva la stessa in relazione al termine quinquennale dalla cessazione dal servizio di cui all'art. 169 del D.P.R. 1092/73 e in relazione a tale determinazione il ricorrente adiva codesta Corte dei Conti che istruiva il Giudizio nr. OMISSIS.

In data 12.11.2018, il campione biotipico asportato al ricorrente veniva analizzato presso i laboratori della "OMISSIS" s.r.l. con una valutazione condotta mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione da cui risultava una notevole presenza di microparticelle risultanti dalla

SENT. NR. 119/2025/M

aggregazione di particelle di dimensioni micrometriche, sub - micrometriche e nanometriche costituite da leghe metalliche contenenti principalmente ferro e alluminio, oppure ferro, alluminio e titanio. La presenza di altri elementi quali zolfo e magnesio potrebbero indicare la origine comune di tali particelle. In un caso sono state rinvenute tracce di stagno nella lega ferro - titanio - alluminio. Sono state inoltre rinvenute altre nanoparticelle metalliche, contenenti in un caso rame e in un secondo caso piombo, di dimensioni minori di 200nm. Per dimensioni e densità degli elementi contenuti, le nanoparticelle rinvenute risultano paradigmatiche di quanto indicato nel DPR 37/2009. Le nanoparticelle rinvenute hanno origine esogena. Gli elementi metallici individuati all'interno del tessuto biotico esaminato sono compatibili con gli elementi che si producono da materiale bellico esploso ovvero coinvolto nelle esplosioni, e confermano che le nanostrutture prodotte sono capaci di penetrare nell'organismo, di stabilire strette relazioni con le cellule e di essere rilevabili nel tessuto esaminato", in data 09.02.2019 il ricorrente presentava nuova istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrategli anche ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio.

Con Decreto nr. OMISSIS il Ministero della Difesa annullava in via di autotutela la Determinazione con la quale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concessione di pensione privilegiata presentata dal ricorrente il quale, pertanto, veniva avviato a visita presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale Tipo A di Padova -

SENT. NR. 119/2025/M

C.M.O., 1^ Sezione che con il Verbale OMISSIS redigeva il Giudizio Diagnostico "A) Esiti di intervento chirurgico e di radioterapia per carcinoma tonsilla dx"; 1) Pregressa sindrome ansioso depressiva in remissione da anni senza ausilio di terapia farmacologica.", valutava che l'infermità tumorale anzidetta era da considerarsi a lunga latenza ed ascriveva la complessiva menomazione dell'integrità fisica derivante dalle infermità in questione alla 7^ Categoria, Tab. "A" annessa al D.P.R. nr. 915/78.

Il Comitato di Verifica per le Cause di servizio con parere nr. OMISSIS, reso nell'adunanza n. OMISSIS, si esprimeva sfavorevolmente circa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità suddette sulla base di motivazioni del tutto generiche, stereotipate ed assolutamente inconferenti col caso di specie.

Nel parere espresso infatti si limitava ad affermare che "nei precedenti di servizio, in Patria e all'estero dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica".

Infine, il Ministero della Difesa, recependo il predetto parere si pronunciava mediante Decreto recante prot. OMISSIS, notificato al ricorrente il 04.09.2022, rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché quella di concessione della pensione privilegiata.

Tutto ciò premesso faceva ricorso per sentire le conclusioni di cui alla intestazione.

L'INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, la decadenza quinquennale e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

SENT. NR. 119/2025/M

Il Ministero della Difesa chiedeva il rigetto del ricorso.

Disposta CTU, alla udienza del 2.7.2025 (cui è stata rinviata l'udienza fissata del 24.6.2025) la causa veniva rinviata con termine per note al 21.10.2025, presenti per il ricorrente l'avv. De Vizio Pierpaolo su delega scritta agli atti dell'avv. Tartaglia, l'avv. Nasso Mariateresa dell'I.N.P.S. e assistiti dalla dott.ssa Antonietta Monaco, ove passava in decisione.

DIRITTO

In via preliminare va dichiarata la ammissibilità della presente domanda, atteso che la inammissibilità della domanda di pensione privilegiata è stata revocata dall'Esercito, come accertato dalla sentenza nr. OMISSIS del OMISSIS di questa sezione (giudizio OMISSIS).

Sempre in via preliminare non va dichiarata alcuna prescrizione atteso che l'INPS ha, nelle conclusioni, chiesto la dichiarazione di prescrizione nel quinquennio, ma non ha articolato alcun motivo nella esposizione in diritto.

Nel merito la domanda è fondata.

Il ricorrente è un Caporal Maggiore dell'Esercito Italiano, attualmente in congedo, il quale nel 1992 prese parte alla missione umanitaria "OMISSIS" in Albania e tra il 1993 e il 1994 ad una missione militare dell'Esercito Italiano in territorio estero, specificamente in Somalia, durante la quale prestava servizio in qualità di conduttore di automezzi, meccanico e trailerista di container.

Come da foglio matricolare, è in congedo effettivo dal 06/03/2001.

Nel maggio 2014 fu diagnosticato un carcinoma squamoso tonsillare dx, sottoposto ad escissione chirurgica con successivo svuotamento

SENT. NR. 119/2025/M

sovracervicale linfonodale omolaterale e ciclo di 32 sedute di radioterapia.

Attualmente, in assenza di recidiva di malattia, i sintomi riferiti sono persistenza di disgeusia, parestesie a livello della zona chirurgica ed irradiata, limitazione funzionale nei movimenti di rotazione del collo dalla parte opposta alla zona ove è sita la cicatrice chirurgica.

Ritiene il giudice, sulla base della analisi dell'ausiliare, anche dall'esame degli atti di causa, e all'esito di intervento di Adunanza Plenaria, non sia stata data la prova della insussistenza della dipendenza lamentata.

Sulla base della documentazione in atti, il ricorrente è stato impiegato in missione estera in Somalia tra il 07/09/1993 e il 14/03/1994.

In tale periodo era in corso in Somalia una guerra civile, seguita alle rivolte contro il Governo autoritario di Siad Barre. Una volta deposto il dittatore (1991), il paese fu preda di cruenti conflitti armati che videro fronteggiarsi i locali signori della guerra, in particolare il Presidente ad interim Ali Mahdi Mohamed ed il Generale Mohammed Farah Aidid.

In tale contesto bellico, a partire dal 1992, la grave crisi umanitaria che stava sconvolgendo il paese indusse le Nazioni Unite ad un intervento armato nella regione, concretizzatosi con le missioni UNOSOM I (1992), UNITAF (1992-1993) e UNOSOM II (1993-1995).

Il 3 ottobre 1993 ebbe luogo la cosiddetta "Battaglia di Mogadiscio", che causò innumerevoli perdite tra i civili e la morte di 19 militari statunitensi con l'abbattimento di due elicotteri Black Hawk americani.

Nel gennaio 1994 fu raggiunto un accordo tra i due sottoclan rivali

SENT. NR. 119/2025/M

Abgal e Habr Ghedir di Mogadiscio, che consentì la rimozione dei blocchi stradali lungo la “linea verde” che divideva la città. In marzo le truppe USA, italiane, belghe e francesi si ritirarono dalla missione.

Innanzitutto, tale contesto bellico sopradescritto configura certamente una fattispecie tra quelle previste dall’art. 1907 del Nuovo Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs 66/2010).

Secondo parere n. 2526/10 del Cons. di Stato sez. III, ai fini del riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere, debbano essere qualificate come missioni le stesse attività istituzionali proprie del personale militare, essendo le stesse comunemente ricomprese nel termine “missione” riferito all’impiego del personale medesimo, stante il suo significato di scopo principale o giustificazione della stessa esistenza dell’organizzazione delle Forze Armate.

Pertanto, ogni forma di attività di servizio del militare, operativa, addestrativa, logistica è da considerarsi “missione” ex comma 564 (e, per analogia, anche ex art. 1907 del D.Lgs 66/2010), a causa della peculiarità della prestazione militare.

Anche la missione svolta tra il 1993 e il 1994 dal sig. OMISSIS deve, a norma di legge, essere ricompresa in tali parametri definitivi.

Riguardo al significato da attribuire alle “particolari condizioni ambientali ed operative”, le fonti normative chiariscono che si devono considerare tali tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Quanto alla malattia denunciata, dalla letteratura specialistica di merito

SENT. NR. 119/2025/M

richiamata dall'ausiliario emerge che il cancro orofaringeo corrisponde al cancro della tonsilla, della base e del terzo posteriore della lingua, del palato molle e delle pareti laterali e posteriore della faringe. Il carcinoma squamocellulare corrisponde a oltre il 95% dei cancri orofaringei. Il tabacco e l'alcol sono i principali fattori di rischio, ma il papillomavirus umano (HPV) causa la maggior parte di questi tumori. Uno studio condotto nel 2013 ha valutato il possibile ruolo delle nanoparticelle nello sviluppo del carcinoma tonsillare. In tale studio, analizzando campioni di carcinomi squamocellulari di pazienti adulti, sono stati trovati, come metalli principali, ferro, cromo, nichel, alluminio, zinco e rame. Non sono state trovate differenze significative in merito alla composizione dei metalli tra il gruppo di pazienti fumatori e il gruppo di non fumatori. Secondo questo studio queste particelle possono potenzialmente causare una risposta infiammatoria così come cambiamenti neoplastici nelle tonsille palatine umane similamente a ciò che accade nel polmone.

Nel caso in esame da questa Corte, dall'analisi documentale trattasi di soggetto ex fumatore.

La letteratura scientifica riconosce quali fattori di rischio principali e ben studiati di carcinoma tonsillare il fumo di sigaretta e l'HPV. Le nanoparticelle metalliche sono da considerarsi come potenzialmente idonei fattori di rischio sulla base di studi preliminari in vitro su modelli animali e su colture cellulari umane.

L'esposizione a nanoparticelle metalliche originate da esplosione di materiali bellici o da altri fattori legati all'attività svolta dal periziando

SENT. NR. 119/2025/M

durante la missione a cavallo tra il 1993 e il 1994 deve, innanzitutto, considerarsi accertata, in considerazione del fatto che l'Amministrazione non ha fornito, di contro, prove della mancata esposizione alle stesse. Sebbene il potenziale carcinogenico delle nanoparticelle metalliche sia ancora poco studiato e la letteratura in merito sia scarsa, esistono articoli che mettono in luce una possibile correlazione tra l'esposizione a nanoparticelle e lo sviluppo di tonsilliti croniche e carcinomi tonsillari, sebbene, data la scarsità di studi in merito, non è possibile quantificare tale probabilità.

Nel caso di specie, in definitiva, esiste la possibilità che l'esposizione a nanoparticelle metalliche in contesto bellico durante la missione estera in Somalia tra il 1993 e il 1994 abbia funto da concausa nel determinismo della carcinogenesi tonsillare. Tuttavia, secondo l'ausiliare, in considerazione della scarsità degli studi scientifici in merito e, soprattutto, in considerazione del fatto che tali studi non sono assolutamente dirimenti, in termini di elevata probabilità, su un ruolo causale/concausale dell'esposizione a nanoparticelle sul determinismo di neoplasie tonsillari, non è possibile affermare con elevato criterio di probabilità logica in merito al criterio dell'efficienza quali-quantitativa e quindi all'effettiva "efficienza e determinanza" del fattore concausale che qui ci occupa.

Ritiene la Corte che, però, nella fattispecie si applichino i principi della recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2025: *"In linea con il sistema di riparto ricavato dall'art. 2087 del codice civile, il militare è quindi tenuto a dimostrare di avere svolto il proprio servizio, tra quelli*

SENT. NR. 119/2025/M

tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.

L'Amministrazione è invece onerata della prova contraria, la quale come precisato nell'ordinanza di rimessione si sostanzia in «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».

34. Ne deriva in conclusione che i giudizi medico-legali dei comitati di verifica per le cause di servizio, qualora si basino sull'assenza di studi scientifici che dimostrino con certezza o alto grado di credibilità razionale la correlazione causale della neoplasia con l'esposizione a fattori di rischio potenziale, risultano viziati per eccesso di potere.

35. Si può dunque rispondere al quesito deferito dalla Sezione rimettente nel senso che «nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli esanti, in occasione del servizio prestato all'estero o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge ha considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull'Amministrazione l'onere di dare la prova di «una specifica genesi extra-lavorativa della patologia»».

In definitiva, la domanda contro il Ministero della Difesa va accolta, e l'INPS va condannato al pagamento di quanto richiesto.

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs.

SENT. NR. 119/2025/M

546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:

"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero."

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale:

"dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;"

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della novità della questione, possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna,

SENT. NR. 119/2025/M

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di I.N.P.S. e Ministero della Difesa, così provvede:

a) accoglie il presente ricorso e conseguentemente accerta il diritto del ricorrente a percepire, a decorrere, dal 23.06.2014, la pensione privilegiata di 7^a Categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. nr. 915/78;

b) condanna le resistenti Amministrazioni a corrispondere il suddetto trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo;

c) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 21.10.2025

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 29 ottobre 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente

SENT. NR. 119/2025/M

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 29 ottobre 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente